



Comune di Castelnovo di Sotto

Provincia di Reggio Emilia

ORDINANZA N. 6 / 2020

ORDINANZA DI SOSPENSIONE DEL MERCATO SETTIMANALE DEL COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO

IL SINDACO

Premesso che con Delibera di Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";

Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Vista l'ordinanza contingibile e urgente n. 1, "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 23/02/2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8/03/2020 recante "ulteriori disposizioni attuative del decreto legge del 23/02/2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CODIVID-19";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 marzo 2020 avente ad oggetto l'estensione, a tutto il territorio nazionale, delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica previste nell'art. 1 del decreto in data 8 marzo 2020;

Vista l'ordinanza della Regione Emilia Romagna n.32 del 10/03/2020 il cui articolo 1, comma 5, recita: "Sono sospesi i mercati ordinari e straordinari, i mercati a merceologia esclusiva e i mercatini e le fiere, ad eccezione dei mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e più in generale, ai posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 marzo 2020 che dispone ulteriori e ancor più restrittive misure urgenti per il contenimento e la gestione dell'emergenza sanitaria epidemiologica da COVID - 19;

Considerato che la Circolare relativa ai chiarimenti applicativi in merito all'Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministero della Salute, d'intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna prevede che *“Resta facoltà delle autorità territorialmente competenti disporre ulteriori e specifiche prescrizioni, laddove necessarie in ragione di particolari esigenze delle comunità locali”*;

Valutata, in sede di conferenza dei Sindaci della Provincia di Reggio Emilia, la necessità di intervenire con misure precauzionali sull'attività dei mercati più restrittive rispetto a quelle individuate dalla Regione Emilia Romagna, motivate dall'impossibilità di garantire, per la loro conformazione, il necessario contingentamento delle persone nonché il rispetto delle distanze di sicurezza;

Atteso che, per quanto riguarda il Comune di Castelnovo di Sotto, risulta oggetto del presente provvedimento il mercato sotto indicato:

- mercato settimanale del lunedì, Capoluogo

data l'impossibilità di garantire, per la sua conformazione, il necessario contingentamento delle persone nonché il rispetto delle distanze di sicurezza;

Considerato che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

Vista, stante quanto sopra detto, la propria competenza ai sensi dell'art. 50 , comma 5 del D.Lgs n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” che prevede in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti da parte del sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

(Udite, a tal proposito, le Associazioni di categoria a cui è stata preventivamente data comunicazione dell'emissione dell'ordinanza in argomento)

Visti gli artt. 21 bis e ter della L.241/90;

Tutto quanto premesso:

ORDINA

Per le motivazione espresse in premessa che qui si richiamano in quanto motivazione dell'atto, la sospensione, in via precauzionale, del mercato settimanali del lunedì a partire dal 16 marzo e fino al 3 aprile 2020 e nello specifico:

DISPONE

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune e dell'Unione Terra di Mezzo;

- che il presente provvedimento venga portato a conoscenza degli operatori direttamente interessati tramite pubblicazione sul sito internet del Comune e dell'Unione Terra di Mezzo;
- di inoltrare il presente provvedimento al Copro di Polizia Municipale Unione Terra di mezzo affinché vigili sull'esecuzione della presente ordinanza;

AVVERTE

le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 650 C.P. e con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, così come stabilito dall'art. 7/bis del D. Lgs. n. 267/2000;

- ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

13/03/2020

Sindaco

MONICA FRANCESCO / INFOCERT SPA